

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



10594/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

DICHIARAZIONE
DI INEFFICACIA
DEL DECRETO
INGIUNTIVO EX
644 C.P.C.

Ud. 18/02/2021 - CC

R.G.N. 35043/2018

Rep. @.1.

10594

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 35043-2018 proposto da:

(omissis)

(omissis), elettivamente domiciliati in

(omissis), presso lo studio dell'avvocato

(omissis), che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

(omissis) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2176/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI,
depositata il 16/10/2018;

1710
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1992 (omissis) e (omissis) prestarono fideiussione in favore della (omissis) (che in seguito muterà ragione sociale in (omissis)) e, quindi, in (omissis); d'ora innanzi, per brevità, "la Banca"), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte nei confronti di quest'ultima dalla società (omissis) s.r.l.
2. Insorta controversia tra la Banca e la suddetta società (omissis) (omissis) s.r.l. sulla misura dei reciproci rapporti di dare ed avere, la Corte d'appello di Roma con sentenza 2603/15 condannò la Banca a restituire alla propria cliente (omissis) s.r.l. la somma di 568.980,94, oltre interessi legali. Ciò sul presupposto che la banca avesse indebitamente trattenuto tale importo sulla base di patti contrattuali nulli (in particolare, delle clausole che prevedevano a carico del cliente un saggio degli interessi ultralegale e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).
3. Dopo aver restituito la suddetta somma alla società (omissis) (omissis) s.r.l., nel 2016 la Banca chiese al Tribunale di Velletri l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di (omissis) (omissis) e di (omissis) eredi di (omissis) (omissis), di importo pari a quello restituito alla società (omissis) (omissis) s.r.l.

A fondamento del ricorso monitorio la Banca dedusse che i due fideiussori (e dunque gli eredi di quello di loro che era nelle more

deceduto) si erano obbligati a rifondere alla Banca “ogni somma che quest’ultima fosse tenuta a corrispondere alla beneficiaria (omissis) s.r.l., anche per l’ipotesi di invalidità delle obbligazioni da essa assunte”.

4. Il Tribunale di Velletri rigettò con decreto motivato il ricorso per decreto ingiuntivo.

Avverso il decreto di rigetto la banca propose una “istanza di riesame”.

Tale “istanza di riesame” venne favorevolmente accolta dal Tribunale di Velletri, il quale ritenne di potere “revocare” il precedente decreto di rigetto, e accolse il ricorso monitorio.

5. Ricevuta la notifica del suddetto decreto, (omissis) ,
(omissis) adottarono due iniziative giudiziarie:

-) proposero opposizione al decreto, ex articolo 645 c.p.c.;

-) proposero ricorso ex articolo 644 c.p.c., chiedendo che fosse dichiarata la nullità o l’abnormità del decreto ingiuntivo.

Quest’ultimo procedimento è quello che viene in rilievo nella presente sede. M

6. Il Tribunale di Velletri, con sentenza 16 ottobre 2018 n. 2176, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai (omissis) ex articolo 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c..

A fondamento della propria decisione il Tribunale ha osservato che il rimedio previsto dalle norme appena indicate è consentito nella sola ipotesi in cui, emesso un decreto ingiuntivo, questo non sia stato seguito da una regolare notifica.

Nel caso di specie, invece, i ricorrenti si erano doluti non già della mancanza di notifica del decreto ingiuntivo, ma del fatto che questo

era stato emesso dopo un precedente rigetto di identico ricorso monitorio.

7. La decisione del tribunale è stata impugnata per cassazione da
(omissis)

(omissis) con ricorso fondato su tre motivi.

La Banca ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. È superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto quest'ultima è inammissibile in modo manifesto.

Il presente giudizio infatti scaturisce da una istanza volta a far dichiarare l'inefficacia di un decreto ingiuntivo. L'istanza è stata formalmente proposta ai sensi dell'articolo 188 disp. att. c.p.c..

Il provvedimento con cui si conclude il giudizio di cui all'articolo 188 disp. att. c.p.c.:

-) se è di accoglimento, può essere impugnato per cassazione, in quanto la legge qualifica il provvedimento di accoglimento come *“ordinanza non impugnabile”*;

-) se invece è di rigetto, quel provvedimento non può essere impugnato per cassazione, perché privo del requisito della definitività: la legge, infatti, concede al debitore la possibilità di proporre, nei modi ordinari, una domanda di dichiarazione di inefficacia dell'ingiunzione stessa.

Questo principio venne affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2714 del 18/03/1987, Rv. 451817 - 01), ed in seguito costantemente ribadito (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5239 del 06/03/2018, Rv. 648216 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12614 del 05/06/2014, Rv. 631371 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12135 del

23/05/2006, Rv. 590820 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12382 del 19/11/1992, Rv. 479622 - 01).

1.1. Nel caso di specie, il tribunale di Velletri con il provvedimento impugnato nella presente sede ha dichiarato “inammissibile” l’istanza proposta ai sensi dell’articolo 188 disp. att. c.p.c. dagli odierni ricorrenti: e dunque ha adottato un provvedimento, per quanto detto, privo del requisito della definitività, e come tale non impugnabile per cassazione.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna (omissis)

(omissis), in solido, alla rifusione in favore di (omissis)


(omissis) S.p.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 18 febbraio 2021.

Il Presidente

(*Adelaide Amendola*)



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22 APR 2021

Oggi
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

